

Pagamenti «schedati» su conto corrente

Il decreto legge 223/06 prevede, tra l'altro, disposizioni volte a garantire la piena tracciabilità dei flussi di pagamento che riguardano i professionisti e le loro società o associazioni.

L'articolo 35, comma 12 dispone infatti, per gli esercenti arti e professioni, l'obbligo di riscuotere i compensi loro dovuti esclusivamente tramite mezzi di pagamento diversi dal danaro contante e dai titoli al portatore. L'obiettivo è rafforzare i generali limiti alla circolazione di contanti e titoli al portatore, così come prevede la normativa antiriciclaggio, e consentire la piena rintracciabilità della fonte da cui arrivano i ricavi ai fini dell'accertamento tributario.

Modificando l'articolo 19 del Dpr 600/1973, si è stabilito che i compensi relativi all'esercizio di attività professionali debbano essere pagati dalla clientela esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici, ovvero con altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico.

Il contante potrà continuare a essere utilizzato in modo lecito solo per importi unitari inferiori ai 100 euro.

Questa disposizione restrittiva non agevola la gestione dei rapporti professionali, non tanto per il vincolo imposto agli studi, quanto per la preclusione per chi provvede al pagamento di utilizzare il contante: per i clienti diventerà obbligatorio disporre di conti bancari, nell'impossibilità di utilizzare la moneta cartacea nei rapporti con i professionisti.

D'altra parte, il legislatore sollecita gli studi professionali a dotarsi di strumenti per consentire ai clienti il pagamento con carte di credito o altri mezzi di moneta elettronica.

Il risultato della piena tracciabilità dei pagamenti ai professionisti avrebbe potuto essere garantito anche solo dalla prima parte della nuova norma, che impone agli esercenti arti e professioni di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati all'attività.

Su tali rapporti di conto dovranno affluire obbligatoriamente le somme riscosse nell'esercizio della funzione professionale, così come esclusivamente da tali conti dovranno essere compiuti i prelevamenti per il pagamento delle relative spese.

In effetti, la misura del decreto legge non

costituisce un problema per le strutture professionali abituate a gestire in contabilità ordinaria le loro amministrazioni: non è neppure pensabile ipotizzare uno studio non munito di conto bancario che non effettui a valere su tale rapporto i movimenti sia di versamento che di prelievo. Per questi professionisti il risultato della piena trasparenza era già garantito. All'atto del pagamento da parte di un cliente con una somma in contanti — certamente non superiore a 12.500 euro, la soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio (legge 197/91) — il professionista annota nella propria contabilità l'importo incassato e fatturato la prestazione al cliente rimettente.

La novità è destinata perciò a incidere sui professionisti che gestiscono le loro contabilità in via semplificata, senza obbligo di tenuta del registro dei movimenti finanziari, che avrebbero potuto utilizzare contante non entrato ufficialmente in cassa per pagare i loro fornitori.

**Gran parte
degli incassi
con assegni,
bonifici o moneta
elettronica**

La previsione del decreto legge 223/06 deve esser letta in connessione logica anche con l'articolo 32 del Dpr 600/73 in materia di indagini finanziarie. La disposizione consente l'inversione dell'onere della prova nell'accertamento tributario quando il professionista, chiamato in contraddittorio dall'amministrazione finanziaria a giustificare i versamenti e i prelievi effettuati "in conto" o "fuori conto",

non indichi la ragione dell'incasso rilevato o del beneficiario economico del proprio prelievo. Il primo si presume come ricavo non fatturato, il secondo, alla stessa maniera, si presume costo sostenuto "in nero" e confluisce a comporre il monte imponibile.

L'articolo 35, comma 12 di fatto svuoterà di contenuto lo strumento dell'accertamento bancario ai fini fiscali, poiché non potrà più esistere alcuna movimentazione di somme la cui traccia non sia presente e giustificata su rapporti continuativi di conto bancari. Così come preclude pressoché totalmente nell'esercizio delle attività professionali l'utilizzo della carta moneta. Una conseguenza che appare meritevole di approfondimento e miglior ponderazione nella logica del contemperamento tra l'interesse pubblico all'accertamento tributario e quello privato al libero esercizio delle attività economiche e alla libera circolazione dei capitali.

LUIGI FERRAJOLI